



Policy

“Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”

Approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2025

INDICE

1 PRINCIPI GENERALI	3
1.1 Principi generali in tema di best execution	3
1.2 Ricezione e trasmissione di ordini	4
1.3 Principi guida per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini	5
1.4 Fattori di esecuzione rilevanti per la best execution	8
1.5 Sedi di esecuzione	9
2 STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	11
2.1 Criteri di selezione del <i>broker</i>	11
2.2 Tipologie di strumenti finanziari trattati nel Servizio di Ricezione e Trasmissione ordini	12 12
3 REPORT SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE	14
4 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA	17
4.1 Monitoraggio della Strategia	17
4.2 Revisione della Strategia di Esecuzione	19

PREMESSA

Nell'ambito della normativa europea MiFID II, sono disciplinati i principi e gli obblighi relativi alla c.d. *best execution* a cui le banche devono attenersi nell'esecuzione ovvero trasmissione degli ordini della propria clientela. La *best execution* può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Le citate disposizioni prevedono, tra l'altro, l'obbligo per la Banca di definire e adottare, in funzione del proprio modello operativo, una Policy di Strategia di esecuzione/ trasmissione degli ordini (di seguito "Policy di Strategia") e di fornire alla propria clientela informazioni sulla Strategia.

La Policy di Strategia consente alla Banca di valutare e confrontare le diverse sedi di esecuzione, ovvero di individuare il/i negoziatore/i (di seguito "*broker*") di riferimento, per poter indirizzare gli ordini dei clienti laddove sia assicurato il rispetto del principio di *best execution*.

1 PRINCIPI GENERALI

1.1 Principi generali in tema di *best execution*

Il presente documento, denominato "Strategia di *esecuzione e* trasmissione degli ordini", descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per *l'esecuzione e* la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla BCC Agrigentino (di seguito "la Banca") in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa MiFID II.

Il principio di *best execution* si concretizza in una complessa architettura di regole, criteri, misure organizzative e procedurali che tutti gli intermediari, che a diverso titolo intervengono nella catena della trasmissione/esecuzione degli ordini dei clienti, sono tenuti ad adottare e che tiene conto di una pluralità di fattori di esecuzione che non attengono esclusivamente al prezzo dell'operazione. In tal modo le disposizioni regolamentari in materia intendono agevolare la selezione dei

"migliori" *broker* a cui trasmettere gli ordini dei clienti e delle "migliori" sedi di esecuzione dove eseguirli.

Entrando nel merito della disciplina, l'ambito generale di applicazione della *best execution* attiene tutti gli ordini impartiti dai clienti che abbiano ad oggetto un qualsiasi strumento finanziario, indipendentemente dal fatto che sia o meno quotato e a prescindere dalla sede in cui sia negoziato. Tuttavia, tale obbligo deve essere adempiuto in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto particolari tipi di strumenti finanziari. Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei "clienti al dettaglio" (c.d. clienti *retail*) e "clienti professionali", con la sola esclusione delle "controparti qualificate" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Sempre in un'ottica di ampiezza del principio e di maggiore tutela degli investitori, l'applicabilità della *best execution* è estesa anche ai servizi di "ricezione e trasmissione degli ordini", nonché alla "gestione di portafogli".

Ai fini della presente Strategia si suddividono gli obblighi in capo alla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato.

1.2 Ricezione e trasmissione di ordini

Con riferimento alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini (di seguito "RTO"), la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine (c.d. fattori di esecuzione). Il processo di valutazione e selezione della Banca ha ad oggetto il/i *broker* a cui trasmettere l'ordine e non direttamente le sedi di esecuzione.

I suddetti fattori di esecuzione devono essere attentamente valutati, definendone l'importanza relativa, avuto riguardo alle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Nella prestazione del servizio di RTO ai clienti al dettaglio, la Banca osserva il principio del corrispettivo totale per l'ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione. Più in particolare, la scelta del/i *broker* è condotta assegnando assoluta rilevanza a due fattori di esecuzione:

- il prezzo dello strumento finanziario;
- i costi relativi all'esecuzione che includono tutte le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine.

Il rispetto dei suddetti adempimenti, pur non comportando in capo ai raccoglitori degli ordini e al *broker* una duplicazione degli sforzi per la ricerca del conseguimento della *best execution*, richiede tuttavia un grado di diligenza simile a quello richiesto al soggetto che esegue direttamente gli ordini per i propri clienti, seppure concentrato su oggetti parzialmente dissimili.

La Banca deve adottare una Strategia di trasmissione degli ordini in cui sono illustrate le misure individuate al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente in cui sono identificati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti (*broker*) ai quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

Il cliente può impartire istruzioni specifiche alla Banca. In tal caso quest'ultima è tenuta ad attenersi alle specifiche istruzioni ricevute, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute anche in deroga alla propria Strategia (ad esempio l'istruzione specifica del cliente può riguardare la trasmissione degli ordini ad una particolare sede di esecuzione, diversa rispetto a quella selezionata dalla Banca).

1.3 Principi guida per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini

Le disposizioni impartite dalla clientela vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un'elevata qualità di esecuzione degli ordini stessi nonché l'integrità e l'efficienza dei mercati. La Banca raccoglie e trasmette *od esegue* le disposizioni della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono.

La Banca attua dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure, appropriati e proporzionati.

La Banca, ogni volta che opera sul mercato secondario, non esegue alcun tipo di aggregazione negli ordini dei diversi clienti né di questi ultimi con operazioni per conto proprio, pertanto ogni ordine viene immediatamente inoltrato al broker separatamente da qualsiasi altro ordine, di conseguenza non si ritiene necessaria la predisposizione di una strategia di assegnazione.

Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito, rifiutato o revocato).

La Strategia di *esecuzione e* trasmissione illustra le modalità con cui, di volta in volta, gli ordini relativi a ciascuno strumento finanziario vengono *eseguiti sulle diverse sedi di esecuzione individuate ovvero* trasmessi al/i *broker* di riferimento, per il raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti (*market momentum*) e dell'importanza assegnata ai fattori di esecuzione quali: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della loro esecuzione.

Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, ovvero ad eseguire l'ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria Strategia di esecuzione e trasmissione.

In particolare:

- se l'ordine ha istruzioni specifiche (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe indicare la *execution venue* su cui acquistare gli strumenti finanziari, il prezzo, ecc.), la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente. A tal fine, il cliente viene informato sul fatto che la Banca, nell'eseguire l'ordine seguendo le specifiche istruzioni ricevute, potrebbe non essere in grado di adottare le stesse misure previste nella propria strategia di esecuzione;
- se l'ordine presenta istruzioni parziali (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe impartire ordini con limite di prezzo senza tuttavia indicare la sede di esecuzione),

la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione. Nell'ipotesi in cui il cliente formuli istruzioni specifiche non praticabili, tali da non consentire alla Banca di rispettare la propria strategia di esecuzione, si ritiene fatta salva la possibilità per la stessa di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale.

La Banca potrebbe, per motivate ragioni tecniche, dover derogare alla propria strategia di esecuzione anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. Ciò potrebbe accadere ad esempio a causa del fisiologico mismatch esistente tra la tempistica con la quale evolvono le condizioni di mercato, e i tempi amministrativi interni necessari per realizzare l'aggiornamento delle policy e per comunicare le nuove condizioni al cliente, oppure in caso di momentanea interruzione (failure) dei meccanismi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l'ordine sulle sedi indicate nella strategia di esecuzione.

In tali circostanze:

- la Banca, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento esegue gli ordini impartiti dai clienti privilegiando la sede maggiormente liquida;
- la Banca può decidere di dirottare l'operatività su altri negoziatori che non sono individuati nella policy, senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l'esecuzione dell'ordine purché tale operatività non sia costante e continuativa (in tal caso, si dovrà provvedere ad una revisione ed aggiornamento della propria strategia).
- con riferimento agli ordini relativi alla vendita ed all'acquisto di azioni emesse dalla Banca prevista ai sensi del D.Lgs. 24.2.98 n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", art. 1 comma 5 - sexies, l'attività di mediazione mettendo in contatto il cliente con l'eventuale controparte interessata, così da rendere possibile la conclusione tra loro dell'operazione richiesta. La Banca presta il servizio in una posizione d'imparzialità e di indipendenza rispetto alle parti interessate, senza assumere in alcun modo e verso alcuno diritti, obblighi o poteri di rappresentanza al fine della conclusione dell'operazione.

Tale operatività può essere attivata sfruttando le connessioni telematiche già in essere con eventuali altre controparti utilizzate per gli ordini del portafoglio di proprietà.

1.4 Fattori di esecuzione rilevanti per la best execution

I fattori di esecuzione considerati rilevanti al fine di selezionare *le potenziali sedi di esecuzione degli ordini* o i *broker* per il raggiungimento del migliore risultato possibile per il cliente sono:

- **Corrispettivo totale** (*total consideration*): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine quali ad esempio:
 - *costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione;*
 - *costi di Clearing e Settlement;*
 - *costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;*
 - *oneri fiscali;*
 - *commissioni applicate dalla Banca.*
- Per la clientela al dettaglio, la selezione delle *sedi di esecuzione/ broker* per l'ottenimento in modo duraturo del miglior risultato possibile deve essere condotta in ragione del corrispettivo totale.
- La Banca può, tuttavia, assegnare una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi (ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.
- **Rapidità di esecuzione:** assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell'ordine (su un Mercato Regolamentato, MTF, OTF o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato *order driven* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato. Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere

influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione (es. per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell'operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in ore, lì dove con riferimento ad un'azione quotata deve misurarsi in secondi);

- **Probabilità di esecuzione:** fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È sicuramente un fattore qualificante per le negoziazioni OTC, in quanto dipende dalla disponibilità della Banca *ad eseguire l'operazione in conto proprio e/o* ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine;
- **Probabilità di regolamento:** fattore che dipende sia dalla capacità della Banca di gestire in modo efficace, *direttamente* o indirettamente, il *settlement* degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di *settlement* utilizzato dalla sede di esecuzione di portare a “buon fine” le operazioni da regolare;
- **Natura e dimensione dell'ordine**, riferibile:
 - allo strumento oggetto dell'ordine, ad esempio gli strumenti illiquidi per i quali non esistono mercati alternativi di negoziazione, o i derivati OTC strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della *best execution*;
 - alla dimensione dell'ordine, questa potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione, si pensi ad ordini per quantitativi estremamente rilevanti.

1.5 Sedi di esecuzione

Ai sensi della Mifid II sono considerate “Sede di esecuzione”:

- i Mercati Regolamentati,
- i Multilateral Trading Facilities (MTF),
- gli Organised Trading Facilities (OTF)
- gli Internalizzatori Sistematici,

- i Market Makers
- o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario.

In particolare, si definisce:

- **Mercato Regolamentato:** un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente (ad es. i mercati gestiti da Borsa Italiana Spa);
- **Multilateral Trading Facilities (MTF):** un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- **Organised Trading Facilities (OTF):** un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti;
- **Internalizzatore Sistemático:** un intermediario che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;
- **Market Maker:** una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con impegno di capitale proprio di questa persona ai prezzi definiti da questa persona.

2 STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nella presente sezione è descritta la strategia della Banca relativamente alla prestazione del **servizio di ricezione e trasmissione ordini** (di seguito “RTO”) in termini di criteri di selezione dei *broker* e tipologia di strumenti finanziari trattati.

La Banca nel prestare il servizio di RTO ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti nel capitolo 1 per la definizione della loro importanza relativa.

2.1 Criteri di selezione del *broker*

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il/i *broker*, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi, tenendo principalmente in considerazione:

- *l’ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;*
- *il corrispettivo del servizio fornito.*

- Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori:
- *Tipologia e caratteristiche della best execution adottata (statica o dinamica);*
- *Profilo di rischio della controparte;*
- *Livello di efficienza e integrazione delle fasi di pre e post trading (liquidazione e regolamento);*
- *Supporti informativi e operativi flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all’evolversi delle condizioni di mercato;*
- *Tipologia di interconnessione impiegata;*
- *Condizioni commerciali trasparenti e favorevoli.*

Pertanto, in base a tale processo di valutazione la Banca ha identificato **ICCREA Banca** quale soggetto/i a cui trasmettere gli ordini.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i *broker* fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, alla quale si fa rinvio in allegato. *La Strategia/il Documento di Sintesi della Strategia del broker è disponibile per la clientela della Banca sul sito internet del broker di riferimento ovvero www.iccreabanca.it*

2.2 Tipologie di strumenti finanziari trattati nel Servizio di Ricezione e Trasmissione ordini

La Banca offre il servizio di RTO nei confronti della propria clientela in relazione alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- *Azioni ed ETF quotati sui mercati regolamentati italiani*
- *Azioni ed ETF quotati sui mercati regolamentati esteri (comunitari e non comunitari)*
- *Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani*
- *Obbligazioni quotate sui mercati regolamentati esteri (comunitari, non comunitari)*
- *Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati*
- *Obbligazioni di propria emissione quotate su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)*
- *Derivati quotati sui mercati regolamentati*
- *Derivati non quotati su mercati regolamentati*

Gli ordini, raccolti principalmente mediante *gli sportelli (ordine cartaceo)*, ovvero *attraverso il servizio telematico (home-banking)*, vengono trasmessi al/i *broker* selezionato/i e sono soggetti:

- a) alle **tariffe applicate** alla clientela dalla Banca (vedi “Prospetto delle condizioni economiche” allegato al contratto per la prestazione dei servizi di investimento);
- b) al **regime commissionale e di costi** del *broker* prescelto già ricompresi nelle tariffe di cui al punto a) (per il dettaglio si rinvia alla Strategia di esecuzione e

trasmissione del/i *broker*, in particolare a quanto riportato nell'Allegato 1 "Regime commissionale e di costi).

Relativamente alla negoziazione di titoli in valuta estera, la Banca garantisce inoltre un adeguato servizio di cambio (si rinvia al foglio informativo su deposito titoli disponibile fra i documenti relativi alla trasparenza presso tutti gli sportelli della Banca e sul sito internet).

La Banca, infine, come già indicato in precedenza, in situazioni di *contingency* ovvero quando i canali primari di esecuzione degli ordini non funzionano, può utilizzare un *broker* non indicato nella propria Strategia di *esecuzione* e trasmissione, purché tale operatività non sia costante e continuativa. In quest'ultimo caso, la Banca provvede ad una revisione ed aggiornamento della propria Strategia.

3 REPORT SULLA QUALITÀ DELL'ESECUZIONE

Quando la Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, e seleziona altre imprese per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, deve riepilogare e pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

In particolare, la comunicazione sulle prime cinque imprese e sulla qualità dell'esecuzione, per gli ordini provenienti dalla propria clientela che sono ritrasmessi da parte di Iccrea Banca a un intermediario esterno per l'esecuzione (che non comprendono ordini relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli), dovrà contenere i dati richiesti dalla normativa comunitaria. La comunicazione è composta da un report corredato di una nota di sintesi. Di seguito sono riportati i dati che compongono il report:

- a) classe dello strumento finanziario;
- b) nome e identificativo della sede di esecuzione;
- c) volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni;
- d) numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti;
- e) percentuale di ordini passivi e aggressivi tra gli ordini eseguiti di cui alla lettera d);
- f) percentuale di ordini orientati tra gli ordini di cui alla lettera d);
- g) indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento ha eseguito, in media, meno di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata.

La nota di sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente riporta le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi;
- b) la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini;
- c) la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti;
- d) se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa;
- e) la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini;
- f) l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale;
- g) la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione;
- h) se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione. L'operatività legata ai pronti-contro-termine stipulati con la clientela, non deve essere considerata all'interno del report, in quanto viene definita bilateralmente tra le parti e non comporta l'individuazione di un negoziatore.

Il report riguardante gli ordini provenienti dalla clientela delle BCC che sono ritrasmessi da parte di Iccrea Banca a un intermediario esterno per l'esecuzione sarà prodotto da

Iccrea Banca. Il report dovrà essere pubblicato con frequenza annuale ed entro il 30 Aprile di ciascun anno con riferimento all'anno precedente; la pubblicazione avverrà sul sito internet della banca in un formato elettronico disponibile per il download da parte del pubblico. Il report prima di essere pubblicato dovrà essere arricchito della nota di sintesi per classe di strumento finanziario che sarà predisposta della Banca. Tali tabelle dovranno essere pubblicate in formato elettronico.

4 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA

La Banca prevede una attenta attività di monitoraggio della efficacia della Strategia *di esecuzione e* trasmissione, al fine di identificare e correggere eventuali carenze, nonché prevede una attività di **revisione almeno annuale**, o non appena si verifichino circostanze rilevanti, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente.

4.1 Monitoraggio della Strategia

La Banca monitora l'efficacia della presente policy ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

La Banca verifica, mediante controlli a campione, se ha agito in conformità alle misure definite ex-ante e se il risultato ottenuto ha rappresentato il miglior risultato. L'attività di monitoraggio delle misure di esecuzione può includere il confronto tra transazioni similari nella medesima sede di esecuzione, allo scopo di verificare se la valutazione dell'intermediario è stata corretta.

Di contro, la Banca effettua un controllo, mediante verifiche a campione, della corrispondenza tra gli impegni assicurati dai broker per l'esecuzione degli ordini per conto della banca e l'effettivo livello di servizio prestato dagli stessi.

Inoltre, ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), la Banca - per gli strumenti finanziari per i quali ha scelto un'unica sede di esecuzione/ negoziatore - si impegna a fornire in forma scritta, la prova che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia, dimostrando che questo sia stato effettivamente e tempestivamente negoziato/ trasmesso tramite quella sede/ negoziatore, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione/ negoziatore di garantire in modo duraturo il conseguimento del *best possible result*. Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;

- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e che costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

Inoltre, la Banca si impegna a dimostrare che il processo di selezione delle sedi di esecuzione/ negoziatori non avviene sulla base di criteri di scelta discriminatori, bensì basandosi su criteri di ragionevolezza (analisi strutturata e documentata dei vantaggi/svantaggi per l'accesso o l'esclusione di un mercato) sempre, comunque, con l'obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. In particolare, su richiesta del cliente verrà dimostrato come le fees e le commissioni che sostiene il cliente siano funzione:

- dei costi sostenuti per l'accesso simultaneo a più trading venues/ negoziatori;
- della categoria di appartenenza del cliente;
- delle sedi di regolamento;
- che l'impresa abbia effettivamente praticato le spese e/o commissioni precedentemente comunicate al cliente.

Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, del titolo trattato, dalla natura dell'ordine, della velocità o la probabilità di esecuzione, la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del miglior risultato possibile, a dare evidenza della corretta applicazione del pricing model adottato e comunicato formalmente ex ante al cliente.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali è prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a controparti terze (brokers), alla luce del quadro normativo MIFID II, si ritiene che ricada sempre sul raccoglitore la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della best execution. È fatta salva, comunque, per il raccoglitore la possibilità di rivalersi sul soggetto negoziatore per eventuali errori nell'esecuzione dell'ordine e/o per dimostrare al cliente di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa. A tal proposito, la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati che i negoziatori tengano a disposizione del raccoglitore i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento

l'idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell'esecuzione dell'altra impresa e adottare le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze qualora si presentino. Il monitoraggio delle strategie di esecuzione del negoziatore viene effettuato sulla base dei dati pubblicati sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione europea.

4.2 Revisione della Strategia di Esecuzione

La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno **annuale**. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

A tal proposito la Banca valuterà se le sedi di esecuzione/negoziatori identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente.

Inoltre, la Banca verifica:

- se vi siano o meno sedi di esecuzione/ broker differenti o ulteriori rispetto a quelli già individuati;
- se assegnare un'importanza relativa differente ai fattori di esecuzione.

Pertanto, la Banca valuta se le sedi di esecuzione/ broker di cui si avvale o di cui potenzialmente può avvalersi consentono di soddisfare i requisiti di best execution.

La banca effettua il riesame della strategia di esecuzione, anche avvalendosi delle risultanze e degli esiti rivenienti dall'attività di monitoraggio, valutando se sono emerse particolari criticità nel corso dell'anno e se accedere a nuove sedi di esecuzione analizzandone i relativi costi/benefici.

Le funzioni della Banca tenute all'aggiornamento della presente norma sono chiamate ad individuare e proporre alle altre funzioni competenti per l'aggiornamento delle procedure interne, le eventuali modifiche da apportare alle procedure interne ed a collaborare per assicurarne una pronta emanazione e diffusione a tutte le risorse

interessate. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione dovrà, inoltre, essere comunicata alla clientela (e dovrà essere recepita nell'Informativa precontrattuale nella sezione di sintesi dedicata alle "Informazioni sulla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini"), affinché la stessa possa assumere una decisione appropriatamente informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestati dalla Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet della Banca ed attraverso un avviso all'interno del primo estratto conto utile. In ogni caso tali modifiche saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

Infine, la funzione di compliance sarà tenuta a verificare che l'attività di riesame della strategia sia condotta con modalità tali da contenere in capo alla Banca il rischio di non conformità.

ALLEGATI

**Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di Iccrea
Banca**